



Le Guardie del Cervo OdV



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Verbale n. 2
Prot. N. 0013 del 03/09/2022

Seduta del 03 settembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di settembre, alle ore 19:30, in prima convocazione, presso la sede legale dell'Associazione, sita in Laurenzana (PZ), in via Carlo Pisacane, n.60, nel rispetto dell'art. 16 dello statuto associativo, si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Le Guardie del Cervo OdV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO PER MERO ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE, D.Lgs n. 117/2017
2. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente procede alla verifica dei presenti soci:

	PRESENTE	ASSENTE	DELEGA	FIRMA
• Nicola COLUZZI	☒	☐	☐ a:	Nicola Coluzzi
• Giuseppe CARBONE	☒	☐	☐ a:	Giuseppe Carbone
• Teresa COLUZZI	☒	☐	☐ a:	Teresa Coluzzi
• Nicola MANZI	☒	☐	☐ a:	Nicola Manzi
• Rocco A. ZITO	☒	☐	☐ a:	Rocco A. Zito
• Francesco C. MOTTA	☐	☐	☒ a: P. Coluzzi	Francesco C. Motta
• Pietro COLUZZI	☒	☐	☐ a:	Pietro Coluzzi
• Gabriella FANELLI	☐	☒	☐ a:	
• Rosangela DI TRINCO	☒	☐	☐ a:	Rosangela Di Trinco

	PRESENTE	ASSENTE	DELEGA	FIRMA
• Michelina N. RENNA	☒	☐	☐ a: _____	<u><i>Michelina N. Renna</i></u>
• Angelica CAIAZZO	☐	☒	☐ a: _____	
• Rita Di PERSIA	☒	☐	☐ a: _____	<u><i>Rita Di Persia</i></u>
• Maria A. RAHO	☒	☐	☐ a: _____	<u><i>Maria Anna Raho</i></u>
• Teresa MANZI	☒	☐	☐ a: _____	<u><i>Teresa Manzi</i></u>
• Rosanna TRIVIGNO	☐	☒	☐ a: _____	

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente in carica Sig. COLUZZI Nicola, il quale, visto il punto all'ordine del giorno trattasi di modifiche Statutarie, verificata la presenza di almeno tre quarti degli associati, e quindi del numero legale per le modifiche statutarie, nel rispetto dell'art. 20 dello statuto associativo,

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea Straordinaria ed invita la stessa alla nomina del Segretario.

L'Assemblea per quanto disciplinato dall'art. 27 dello statuto associativo, chiama il Segretario Sig. COLUZZI Pietro, che accetta e redige il seguente verbale.

Il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:45.

1. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO PER MERO ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE, D.Lgs n. 117/2017

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno concernente le modifiche Statutarie:

VISTA la necessità di apportare maggiori modifiche allo Statuto, conformandolo al Codice del Terzo Settore D.Lgs n. 117/2017 ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono state apportate ulteriori modifiche all'attuale Statuto associativo.

Il Presidente presenta il nuovo Statuto dell'Associazione, articolo per articolo, comprendente n° 39 articoli steso su 19 fogli, modificato e rielaborato secondo i requisiti richiesti per il profilo delle associazioni quali Enti del Terzo Settore disciplinato dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs n. 117/2017 sulle Organizzazioni di Volontariato.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 39 articoli, viene posto in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

Tot. Votanti n° 12:

Favorevoli n° 12 (TUTTI I PRESENTI);

Contrari n° 0;

Astenuti n° 0;

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza il giorno 07/09/2022, (come da prenotazione protocollata con Prot. N. 0015 del 03/09/2022) chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 82 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017 *"Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."*

Nonché di provvedere alla registrazione del Nuovo Statuto al R.U.N.T.S. e presso la Protezione Civile Regione Basilicata.

L'Assemblea **APPROVA** all'unanimità.

2. VARIE ED EVENTUALI

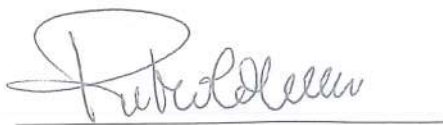
L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta ha termine alle ore 20:30.

Laurenzana, addì 03 settembre 2022

Il Segretario Verbalizzante
(COLUZZI Pietro)



Il Presidente
(COLUZZI Nicola)



NICOLA
COLUZZI
07.09.2022
14:27:51
GMT+01:00





AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. 1272	Registro €	Liquidate imposte	
Serie 3 A. Privati	Bollo "	per €	
Il Rich. 7 SET 2022	Sanzione "		
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza I.S.			
IL FUNZIONARIO DELEGATO O. di S. N. 28/2018 Enrico DAPOTO			

[Signature]

Prova su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattia)





ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 7 SET 2022

STATUTO

LE GUARDIE DEL CERVO OdV ETS



COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata: **LE GUARDIE DEL CERVO**. La quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Organizzazione di volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di **ODV** o **ETS** solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Laurenzana (PZ), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia ed all'estero.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

LOGO

Art. 2. L'associazione **LE GUARDIE DEL CERVO**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'emblema dell'Associazione è costituito dal volto di un cervo reale rosso con sguardo maestoso, poggiato su un paesaggio naturale costituito da monti ed esemplari di Abete Bianco, caratteristici del territorio da cui prende il nome la riserva dell'*Abetina*, ancora più in basso troviamo infine un simbolo riportante i colori di quelli dell'Italia come qui di seguito graficamente riportato nell'allegato n. 1.

(Come da allegato n. 1)

Tale emblema contraddistingue ogni scritto dell'Associazione e ad ogni livello territoriale.

STATUTO

Art. 3. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

EFFICACIA DELLO STATUTO

Art. 4. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Art. 5. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 6. L'Associazione è aconfessionale, apolitica, non violenta ed opera per il perseguimento, senza scopo di lucro delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva;
- elevare i livelli di coesione sociale;
- elevare i livelli di protezione sociale;
- favorire l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di occupazione lavorativa;

di cui all'art. 1 del Codice del Terzo Settore, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere b), d), e), f), i), k), l), n), o), r), s), u), v), w), y) e z) previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- ❖ b) interventi e prestazioni sanitarie;
- ❖ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ❖ e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- ❖ f) interventi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, ecologico, naturale nonché culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ❖ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- ❖ k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ❖ l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ❖ n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- ❖ o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- ❖ r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ❖ s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.;
- ❖ u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ❖ v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ❖ w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ❖ y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- ❖ z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione realizza i propri scopi in via esemplificativa e non tassativa, senza esclusione di altri, con le seguenti attività:

- promuove, tutela e svolge azioni a favore delle specie, degli habitat naturali e seminaturali, del paesaggio, degli ecosistemi urbani, degli equilibri ecologici;
- promuove, anche partecipando alla gestione, l'istituzione di oasi, riserve, parchi, monumenti naturali, siti della rete Natura 2000 e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali;
- può partecipare, anche attraverso iscrizione ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse;
- promuove e realizza attività a sostegno del Terzo settore e della cultura del volontariato e del dono;
- realizza attività diverse da quelle sopra indicate a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. Il Consiglio Direttivo potrà individuare le attività diverse esperibili;

- in generale, realizza tutte quelle attività e iniziative che possano essere utili o necessarie all'attuazione delle proprie finalità.
- può finanziare le proprie attività di interesse generale tramite Titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 o altra norma che dovesse regolare la materia;
- sollecitando l'intervento delle amministrazioni pubbliche e di quanti altri ne siano interessati;
- acquisisce e gestisce, o affida in gestione, rifugi per animali;
- acquisisce e gestisce, o affida in gestione, aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare della fauna selvatica;
- la tutela, la cura, la custodia degli animali e della difesa del diritto alla vita di tutti gli individui di ogni specie e razza nell'ambito dell'equilibrio naturale;
- gestisce centri per il recupero della fauna selvatica, al fine di curare, riabilitare e rilasciare in natura gli animali selvatici in difficoltà, raccogliere dati tecnici e scientifici e sensibilizzare la gente;
- promuove e svolge attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
- svolge attività di sensibilizzazione sulle istituzioni europee, il governo e i parlamentari italiani, le amministrazioni centrali, regionali, comunali, i gruppi politici, i portatori di interesse, gli organismi giudiziari, le forze dell'ordine e ogni altra autorità nazionale e internazionale, finalizzata alla protezione dell'ambiente, della flora e della fauna selvatica, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale e alla promozione della cultura ecologica;
- promuove azioni avanti gli organi giurisdizionali, nazionali ed internazionali, ricorsi ai tribunali a favore della natura e contro i provvedimenti e gli atti che la danneggino;
- promuove e svolge attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività che coinvolgono la gente, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, attività di formazione extrascolastica anche finalizzate al contrasto della povertà educativa, programmi per le giovani generazioni, corsi di formazione, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali, attività legate alla fotografia naturalistica, attività legate alle arti e allo spettacolo con finalità di promozione della natura;
- attività di Servizio Civile Universale, la difesa e la valorizzazione del Servizio Civile come cittadinanza attiva al servizio della propria terra e del proprio popolo;
- svolge attività di ricerca scientifica e divulgazione, di particolare interesse sociale, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione della natura nonché assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e interesse dell'Associazione;
- realizza azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l'inanellamento degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
- realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, inclusa la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- promuove un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;

DPK

Carly
MGL
Pier
C

- dotandosi di proprie guardie, svolge attività di vigilanza attraverso i propri gruppi di vigilanza venatoria, ittica, zoofila, ambientale, con guardie giurate volontarie, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti, sull'osservanza delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti generali e locali relativi, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico, geologico, speleologico, storico, artistico, ecologico, naturale e degli habitat, della tutela della fauna e della flora, dei laghi, fiumi e dei torrenti, della protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali protette;
- promuove e svolge attività finalizzate a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale;
- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- prevenzione, informazione, previsione e soccorso riguardanti le pubbliche calamità su tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Basilicata e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'Ambiente e/o degli Animali; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- realizza progetti a livello locale, nazionale e internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
- realizza campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza;
- realizza attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie azioni di interesse generale attraverso l'acquisizione di quote associative, la richiesta e l'ottenimento di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la cessione al pubblico di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e il personale dipendente, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

DRR

DRR

DRR

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

AMMISSIONE SOCI

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:

- la maggiore età;
- non aver commesso reati: di stampo mafioso, di qualsiasi genere di violenza nei confronti di persone, cose, e contro gli animali e l'ambiente;
- non aver assunto nei confronti dell'associazione posizioni diffamatorie individuali o all'interno di gruppi;

L'adesione all'Associazione è subordinata al rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato aderenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

DR

Q. 15

27

- 



- 15

3

G
Q

3



- 7

[Handwritten signatures and initials]

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve comunicare all'interessato entro i successivi dieci giorni. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

VOLONTARI

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

LAVORATORI

Art. 12. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 6 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

Art. 14. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca, (o in sua assenza dal Vice Presidente):

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso di convocazione da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente: il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito e l'eventuale data di seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, telefax, e-mail, o messaggio telefonico, ovvero con qualsiasi mezzo di comunicazione digitale spedita/divulgata al recapito o indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

DRR PDR

CC

CC

CC

CC

CC

voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone: per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art. 15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, quando previsto;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca degli organi sociali;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

I membri del consiglio direttivo possono essere retribuiti solo per la funzione, ma se retribuiti non possono risultare tra i volontari.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, lettera o a mezzo e-mail almeno 5 giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- delibera e propone all'Assemblea i Regolamenti Interni e le loro variazioni per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, salvo ratifica dell'Assemblea alla prima seduta utile. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo;
Il Presidente è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 22. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Organizzazione, ha l'uso della firma sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha il compito di:

- ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- compiere presso Poste Italiane o qualunque Istituto di credito ogni operazione bancaria anche allo scoperto;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- acquistare, vendere e permutare immobili;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 23. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i libri e i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, per conto dell'organo competente, unitamente al libro soci.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "DPR", "Car", "K.L. TIF", and various initials.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 25. L'assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – in luogo dell'Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



LIBRI SOCIALI

Art. 26. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati, di Aziende, di Società, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

PATRIMONIO

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Art. 29. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero degli associati e i lavoratori non possono essere associati".

BILANCIO

Art.30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro

4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.



BILANCIO SOCIALE

Art. 31. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 del D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

CONVENZIONI

Art. 34. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Art. 35. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 36. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 37. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 19 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATO N. 1 - LOGO



Laurenzana, lì 03 settembre 2022

Firme dei Soci:

Nicola Coluzzi
Anna Maria Coluzzi
Francesca Coluzzi
Luca Coluzzi
Francesca Coluzzi
Luca Coluzzi
Luca Coluzzi
Luca Coluzzi
Luca Coluzzi

Anna Maria Coluzzi
Luca Coluzzi
Francesca Coluzzi

